

Omissis

Svolgimento del processo

La dottoressa C.P. , iscritta all'albo dei praticanti avvocati di Pescara, ricorreva avverso la delibera del COA di Pescara del 14-7-2011 con la quale le era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici per avere riportato una condanna definitiva ad anni tre e mesi dei di reclusione per ti reato di estorsione, e quindi per aver avuto una condotta ritenuta contraria ai doveri di probità, dignità e decoro cui sono tenuti sia gli avvocati sia i praticanti anche nella sfera privata.

Il COA di Pescara chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il CNF con sentenza del 26-10-2013 ha rigettato il ricorso.

Il CNF in particolare, premesso che l'azione disciplinare nei confronti degli avvocati per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 in ragione dello speciale "vulnus" che l'esposizione penale cagiona al prestigio dell'Ordine forense ed alla credibilità del professionista, ha affermato che l'azione disciplinare può essere esercitata dal COA anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il "vulnus" derivante da tali fatti sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare; ha quindi ritenuto che nella fattispecie, ancorché i fatti commessi dalla dottoressa C. oggetto del procedimento penale risalissero ad epoca anteriore alla sua iscrizione come praticante nell'apposito registro tenuto dal COA di Pescara, tuttavia, alla data dell'iscrizione la ricorrente era già stata condannata dal Tribunale di Chieti, ed il procedimento penale era ancora pendente in grado di appello, con la conseguenza che il "vulnus" continuava ad essere attuale.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 38e seguenti e 44 e seguenti del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578, eccesso di potere e difetto di giurisdizione.

La C. rileva che ai sensi dell'art. 44 del R.D.L. ora richiamato l'azione disciplinare deve essere promossa nei confronti dell'avvocato nei cui confronti venga iniziato un procedimento penale, cosicché tale potere disciplinare non compete al COA qualora un procedimento penale venga promosso nei confronti di un soggetto non iscritto all'albo professionale; nella fattispecie, invero, i fatti addebitati all'esponente risalivano all'anno 2000, ed il procedimento penale era iniziato nel 2001, epoca in cui la ricorrente non era ancora in possesso della laurea in Giurisprudenza, cosicché nei suoi confronti non avrebbe potuto essere promosso un procedimento disciplinare.

La C. assume poi che l'interpretazione offerta da parte del CNF alla sentenza delle S.U. di questa Corte 1-2-2010 n. 2223 è errata, avendo sostenuto che secondo tale pronuncia il potere e la giurisdizione disciplinare sarebbero esercitabili anche per fatti commessi dall'iscritto molti anni e prima della sua

iscrizione all'albo, qualora il "vulnus" ricada nel periodo di appartenenza all'Ordine; la sentenza suddetta ha in realtà ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto per fatti commessi prima della sua iscrizione all'albo in quanto il relativo procedimento penale aveva avuto inizio dopo l'iscrizione all'albo e, di conseguenza, il "vulnus" era ricaduto nel periodo di appartenenza all'Ordine; nella fattispecie, invece, il procedimento penale a carico della ricorrente era iniziato nell'anno 2001, allorquando l'esponente era una semplice cittadina e non era iscritta all'albo professionale; pertanto il COA non aveva alcun potere di iniziare nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata si basa sul presupposto, affermato anche dalla sentenza delle S. U. di questa Corte 1-2-2010 n. 2223, che l'azione disciplinare può essere esercitata nei confronti degli avvocati anche in relazione a fatti di rilevanza penale risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il "vulnus" che l'esposizione penale cagiona al prestigio dell'Ordine forense ed alla credibilità della professione sia ricaduto nel periodo di iscrizione all'albo, così fondando il potere disciplinare.

Tale convincimento non può essere condiviso.

Invero l'esercizio del potere disciplinare da parte dei COA nei confronti degli avvocati trova il suo fondamento nell'esigenza di una tutela del prestigio dell'Ordine forense in presenza di comportamenti posti in essere dai suddetti professionisti idonei a screditare l'autorevolezza e la credibilità, comportamenti quindi contrari ai doveri di probità, di buona condotta e di deontologia professionale che gli avvocati sono tenuti a rispettare nell'esercizio della professione; al riguardo occorre rilevare che l'art. 38 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 prevede la sottoposizione a procedimento disciplinare degli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale", con la conseguente irrilevanza al riguardo di comportamenti che, pur se idonei a determinare uno "strepitus fori" nel periodo di iscrizione all'albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti, sono influenti ai fini disciplinari in quanto risalenti ad epoca antecedente alla iscrizione all'albo, e dunque estranei ai presupposti fondanti l'esercizio del potere disciplinare; sotto tale profilo, quindi, si ritiene di dissentire dalla richiamata pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, che in effetti non ha esaminato specificatamente tale decisiva questione.

Nella fattispecie, pertanto, essendo pacifico che i fatti di rilevanza penale ascritti alla C. , che hanno poi determinato una sua condanna passata in giudicato ad anni sei e mesi tre di reclusione per il delitto di estorsione, sono risalenti ad un periodo antecedente alla sua iscrizione all'albo dei praticanti avvocati, deve escludersi la sussistenza del potere del COA di Pescara di sottoporre a procedimento disciplinare l'attuale ricorrente, e di infliggerle la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, e decidendo la causa nel merito, occorre conseguentemente annullare la delibera del 14-7-2011 del COA di Pescara.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura peculiare della controversia, per compensare interamente le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la delibera del 14-7-2011 del COA di Pescara, e compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.